



Comune di Zoagli

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 29 DEL 31-03-2017

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI DI IMPOSTA E ESENZIONI IMU PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

ROCCA FRANCO	P	GIORDANO MARCO	P
SACCO ANGELO	P	GALLI LUCIA	P
CASSANI CARLO	P	NICHEL RITA	P
AMANTINI MASSIMILIANO	P	MACCIO' CESARE	P
FORTUNATI LUIGI	P	DE PONTI FABIO	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. TERRAZZINO ELISA
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROCCA FRANCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	S

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 18 DELL'ANNO 21-03-2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 22-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **DEMARCHI CORRADO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 22-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **DEMARCHI CORRADO**

PARERE: Visto in ordine alla **VISTO CONFORMITA'**

Data: 24-03-2017

Il Segretario Comunale
F.to **TERRAZZINO ELISA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale, tranne che per gli immobili di categoria A1, A8 e A9, in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU fino all'anno 2015;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore.

Ed inoltre è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal

comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

ATTESO che nella seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 24 marzo 2017 è stato sancito l'accordo sulla metodologia da applicare ai fini della distribuzione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016, previsto dall'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed i dati relativi ad ogni Comune sono stati divulgati mediante comunicato sul sito del ministero dell'Interno Direzione per la Finanza Locale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 09/11/2013 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2013" così come di seguito riportate:

1) Aliquota dello 0,38 per cento

Per l'unità immobiliare di categoria A1,A8,A9 direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche residenti e dimoranti abitualmente nel Comune di Zoagli, nonché per un immobile di categoria C/6 (box o posto auto), uno di categoria C/2 (cantina, soffitta, solana) ed uno di categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte).

2) Aliquota dello 0,48 per cento

- a. immobili ad uso abitativo (di categoria da A/1 ad A/9) locati con contratto registrato (4+4 o 3+2), che la utilizzino come abitazione principale, residenti nell'unità immobiliare stessa. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.
- b. abitazione concessa in comodato d'uso gratuito con contratto registrato ai parenti in 1° grado in linea retta a condizione che la utilizzino come abitazione principale, residenti nell'unità immobiliare stessa. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.

Per le pertinenze delle fattispecie citate al punto 2) si applica l'aliquota dello 1,00 per cento

3) Aliquota dello 0,76 per cento

Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 9 mesi per anno solare

1) Aliquota dello 0,76 per cento

Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 6 mesi e inferiore a 9 mesi per anno solare

1. Aliquota dello 0,76 per cento

Alberghi aperti in misura inferiore a 6 mesi per anno solare

Gli importi corrispondenti dovranno essere versati interamente allo Stato

a. Aliquota dello 0,86 per cento

Immobili di proprietà di contribuenti iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero), non pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che sia uno solo l'immobile adibito ad abitazione principale sul territorio nazionale, non sia locato o concesso in comodato d'uso.

4) Aliquota dello 1,00 per cento

- a. non locati
- b. tenuti a disposizione
- c. locati e/o concessi in uso o comodato a persone non residenti anagraficamente nell'unità immobiliare
- d. aree fabbricabili
- e. tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

CONSIDERATO che per gli anni d'imposta 2014 e 2015, non sono state apportate variazioni alle suddette aliquote;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n.19 del 30/04/2016 che conferma le stesse aliquote anche per l'anno d'imposta 2016

RICORDATO altresì che questo Comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34 e che conseguentemente per la fattispecie in argomento è stata applicata l'aliquota base, pari allo 0,76%;

VISTO l'art. 1 della Legge n.208/2015 che al comma 13 prevede che dal 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli montani prevista dalla lett h) del co 1 dell'art 7 D.lgs 1922, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del MEF N. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. N. 141 del 18/06/1993;

RITENUTO pertanto confermare per l'anno 2017 le aliquote vigenti per l'anno 2016 tranne l'aliquota applicata dai pensionati AIRE nei rispettivi paesi di residenza all'immobile posseduto in Italia adibito ad abitazione principale per il quale è prevista l'esenzione, a condizione che non risulti locato o concesso in comodato d'uso;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso il parere di cui all'art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

PRESO ATTO del visto di conformità Leggi, Statuto e Regolamenti espresso sul presente provvedimento dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

presenti : 10

votanti : 10

favorevoli: 7

contrari: 0

astenuti: 3 (Nichel, Macciò, De Ponti)

DELIBERA

1) Di determinare le aliquote e esenzioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2017, così come di seguito riportate:

a) Aliquota dello 0,38 per cento con la detrazione di € 200,00

Per l'unità immobiliare di categoria A1, A8,A9 direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche residenti e dimoranti abitualmente nel Comune di Zoagli, nonché per un immobile di categoria C/6 (box o posto auto), uno di categoria C/2 (cantina, soffitta, solana) ed uno di categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte).

b) Aliquota dello 0,48 per cento

- immobili ad uso abitativo (di categoria da A/1 ad A/9) locati con contratto registrato (4+4 o 3+2), che la utilizzino come abitazione principale,

residenti nell'unità immobiliare stessa. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.

- abitazione concessa in comodato d'uso gratuito con contratto registrato ai parenti in 1° grado in linea retta a condizione che la utilizzino come abitazione principale, residenti nell'unità immobiliare stessa. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.

Per le pertinenze delle fattispecie citate al punto b) si applica l'aliquota dello 1,00 per cento

c) Aliquota dello 0,76 per cento

Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 9 mesi per anno solare

i. Aliquota dello 0,76 per cento

Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 6 mesi e inferiore a 9 mesi per anno solare

1. Aliquota dello 0,76 per cento

Alberghi aperti in misura inferiore a 6 mesi per anno solare

Gli importi corrispondenti dovranno essere versati interamente allo Stato

a. Aliquota dello 0,86 per cento

Immobili di proprietà di contribuenti iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero), non pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che sia uno solo l'immobile adibito ad abitazione principale sul territorio nazionale, non sia locato o concesso in comodato d'uso

d) Aliquota dello 1,00 per cento

- a. non locati
- b. tenuti a disposizione
- c. locati e/o concessi in uso o comodato a persone non residenti anagraficamente nell'unità immobiliare
- d. aree fabbricabili
- e. tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

e) Esenzione dal pagamento I.M.U. dei terreni agricoli, ricadenti in aree montane, prevista dalla lett. h) del co 1 dell'art. 7 D.Lgs. 1992, n.504, che si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF N. 9 del 14/06/1993;

f) Esenzione dal pagamento I.M.U. dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e risultino in ogni caso non locati. L'agevolazione ai fini I.M.U. è subordinata alla presentazione di una dichiarazione entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento

2) Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

3) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2017.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli unanimi resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
ROCCA FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. TERRAZZINO ELISA

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 26-04-2017 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

REP. N. _296_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-04-2017 al 11-05-2017 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

Li, 12-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. TERRAZZINO ELISA

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Zoagli, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
TERRAZZINO ELISA